

[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

21 maggio 2015

Previdenza, Inarcassa punta a equiparare i redditi da Stp a quelli professionali

di Mariagrazia Barletta

Ai fini previdenziali il reddito di partecipazione ad una Società tra professionisti è equiparato – per ingegneri ed architetti - a quello professionale. A dirlo è Inarcassa che tenta di allargare, così, la tutela previdenziale ai soci di Stp che non hanno altra copertura pensionistica. La novità non è ancora definitiva, ma è contenuta in una delibera del Comitato nazionale dei delegati, ora al vaglio ministeriale e «in via di approvazione», secondo quanto ci informa il presidente Paola Muratorio. Ricevuto il via libera dai ministeri, i soci delle Stp, ingegneri e architetti, verranno equiparati agli altri associati, risolvendo un problema oggi esistente, che lascia scoperti questi professionisti sul fronte della previdenza.

Inarcassa prende dunque posizione, così come hanno fatto altre casse private, sulla qualificazione dei redditi dei soci di una cosiddetta Stp. Un'azione che reagisce alla mancanza di chiarezza che ruota intorno alle società tra professionisti, istituite con la legge 183 del 2011 e regolate attraverso un apposito decreto del ministero della Giustizia (Dm 34 dell'8 febbraio 2013). Né la legge istitutiva né il regolamento hanno provveduto a qualificare i redditi di soci professionisti, inquadrandoli tra redditi di lavoro autonomo o di impresa. Un nodo ancora da sciogliere, nonostante sia stato richiesto più volte dalle categorie professionali un provvedimento di legge che intervenisse per dare una risposta definitiva.

La qualificazione fiscale del reddito prodotto dalle Stp è una questione prioritaria che ha conseguenze anche sul regime previdenziale da applicare ai soci. In particolare inquadrare i redditi della Stp tra quelli di lavoro autonomo o di impresa ha effetti opposti sull'assoggettamento dei soci professionisti alla contribuzione soggettiva presso la propria cassa professionale di riferimento.

La delibera del Comitato nazionale dei delegati si inserisce in questo contesto. Si tratta – afferma una nota di Inarcassa - di «garantire ai liberi professionisti piena tutela previdenziale indipendentemente dalla forma giuridica o dal modello societario attraverso cui viene esercitata l'attività professionale».

Con il via libera dei ministeri vigilanti saranno diverse le novità che andranno in vigore. Circa un anno fa, in attesa di un provvedimento di legge che si pronunciasse sulla natura dei redditi ed sul trattamento previdenziale, Inarcassa aveva deciso di equiparare le Stp alle società di ingegneria. Per effetto di quella scelta, oggi i soci di Stp, ingegneri e architetti, non sono dunque tenuti ad alcun adempimento diretto verso Inarcassa e non vi versano il contributo soggettivo. Attualmente, infatti, sono solo due i passaggi obbligatori per le società di professionisti, che devono, dunque, applicare la maggiorazione del 4 per cento sulle fatture che si riferiscono ad attività di architettura e di ingegneria e comunicare a Inarcassa l'ammontare del volume d'affari prodotto ogni anno. Con l'approvazione della delibera, che va a modificare il Regolamento di previdenza, il contributo integrativo sarà sempre versato dalla Stp, e giacché tali società possono essere anche multidisciplinari, sarà calcolato sui lavori di competenza di architetti e ingegneri. I soci, invece, saranno obbligati a versare il contributo soggettivo sulla base della loro quota di partecipazione ed in proporzione al reddito percepito.

Ma cosa potrebbe succedere se un provvedimento di legge intervenisse equiparando la natura dei redditi di una Stp a quelli di un'impresa? Nulla di preoccupante, spiega Inarcassa, perché se si sbaglia nel versare i contributi ad una cassa piuttosto che ad un'altra, si tratterà di trasferire le somme. A stabilire tale principio è la stessa legge (legge 388/2000), secondo la quale il pagamento della contribuzione ad un ente previdenziale diverso dal titolare «ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente» se c'è buona fede. Vengono scongiurati danni, ma resta comunque la mancanza di certezze sulle Stp, una condizione che ne ha ostacolato la creazione, decretandone il fallimento.

21 maggio 2015